

**CONVENZIONE**  
**per l'affidamento in gestione dell'Area Protetta Regionale**  
**"Giardini Botanici Hanbury"**

L'anno 2001(duemilauno), addì il giorno 1 (primo) del mese di agosto,

Tra:

- 1) la **REGIONE LIGURIA**, con sede in Genova, Via Fieschi civ. 15, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Presidente della Giunta Regionale Sandro Biasotti;

di seguito, per brevità, denominata "Regione", e

- 2) l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Balbi civ. 5, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Rettore Sandro Pontremoli,

di seguito, per brevità, denominata "Università";

**PREMESSO**

- che, con Decreto del Ministero delle Finanze numero 74907 del 14 aprile 1999, è stato concesso, a favore dell'Università, l'uso gratuito e perpetuo del complesso immobiliare denominato "Giardini Botanici Hanbury" in Ventimiglia (IM);
- che, con legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 - in attuazione dell'art. 3, lett. c) della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "*Riordino delle aree protette*" - è stata istituita l'Area protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury" comprendente il complesso immobiliare in parola;
- che l'inserimento dell'Area protetta "Giardini Botanici Hanbury" nel Sistema regionale delle aree protette è motivato dall'esigenza di tutelare, promuovere e valorizzare il complesso nonché dagli altri scopi e finalità indicati nell'articolo 2 della legge regionale 31/2000, di seguito più estesamente richiamati;
- che, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della medesima legge regionale 31/2000, la gestione dell'Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury è affidata all'Università sulla base di apposita convenzione;
- che, conformemente a quanto previsto dalla disposizione sopra citata, la Regione e l'Università intendono regolare, di comune accordo e con la presente Convenzione, le modalità della gestione dell'Area protetta in parola;

- che l'Università provvederà alla gestione dell'Area protetta mediante il proprio "Centro Universitario dei Giardini Botanici Hanbury".

Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

### **ARTICOLO 1** **(Affidamento in gestione - durata)**

1. La **Regione Liguria**, come sopra in persona e rappresentata, dichiara di affidare, come affida, all'**Università degli Studi di Genova**, la quale, anch'essa come sopra in persona e rappresentata, dichiara di accettare come accetta, la gestione dell'Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury per la durata, rinnovabile, di anni 30 (trenta).
2. La gestione dell'Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury, di seguito per brevità denominata "Area Protetta", è regolata dagli articoli che seguono.

### **ARTICOLO 2** **(Oggetto della gestione – individuazione)**

1. La gestione affidata con la presente Convenzione ha per oggetto l'Area Protetta. I confini di detta area, posta nel territorio del Comune di Ventimiglia, sono individuati nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla legge regionale 31/2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 19.4.2000, Parte Prima, n. 8, pagina 151 e successive.
2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/2000, l'Area Protetta comprende altresì anche il tratto di mare prospiciente per il quale l'Università e la Regione, sentiti gli Enti locali interessati e di intesa con l'Autorità statale competente, redigono un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale.

### **ARTICOLO 3** **(Scopi e finalità della gestione)**

1. In coerenza con quanto indicato nell'articolo 2 della legge regionale 31/2000, gli scopi e le finalità della gestione in oggetto sono i seguenti:
  - tutelare, promuovere e valorizzare i Giardini Botanici Hanbury in quanto patrimonio ambientale, paesaggistico e scientifico di straordinaria importanza;
  - favorire, promuovere e sviluppare la fruizione dei Giardini a fini scientifici, culturali, sociali e didattici;
  - favorire, promuovere e sviluppare le attività universitarie di ricerca, didattiche e di valorizzazione culturale connesse alle caratteristiche ed alle particolarità dei Giardini;

- contribuire alla salvaguardia ed alla valorizzazione del complesso storico-artistico già vincolato ai sensi del D. L. n. 490/1999 (Titolo I);
- tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei Giardini, con particolare riguardo agli aspetti floristici e vegetazionali;
- conservare le specie endemiche regionali, con particolare riferimento a quelle soggette a rischio di estinzione, agli endemismi del settore delle Alpi Liguri meridionali, agli endemismi del piano basale (alofite, sclerofite sempreverdi mediterranee, orchidee termofile);
- attivare funzioni di collegamento e indirizzo per giardini botanici da istituirsi presso i parchi regionali;
- attivare funzioni di consulenza e formazione in campo botanico degli operatori delle aree protette;
- tutelare il tratto di mare prospiciente i Giardini, sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti;
- favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare prospiciente i Giardini, a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

#### **ARTICOLO 4** **(Gestione operativa - modalità )**

1. La gestione organizzativa e contabile - amministrativa dell'Area Protetta avviene secondo le norme dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università.
2. Ferma restando l'osservanza dei patti e delle condizioni previsti dalla presente Convenzione, l'Università promuove e realizza tutte le iniziative ritenute necessarie e/o opportune per il miglior conseguimento degli scopi e delle finalità di cui al punto 1 del precedente articolo 3. In particolare, fermi restando i predetti scopi e finalità, sempre preminenti e rispetto ai quali ogni attività ha carattere meramente strumentale, l'Università, sentito il Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 5, può:
  - a) valutare, ai fini dell'inserimento nel Programma Pluriennale, eventuali progetti, programmi e proposte, su iniziativa di soggetti terzi, anche privati, purché di elevato interesse culturale e/o scientifico e/o sociale, comunque intesi alla razionalizzazione della gestione ed alla valorizzazione dei Giardini Botanici Hanbury;
  - b) avvalersi, per quanto concerne eventuali attività commerciali, promozionali, turistiche ed altre iniziative collegate - sempre e comunque strumentali al miglior conseguimento dei predetti scopi e finalità - della collaborazione diretta degli Enti Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Ventimiglia, concordando e programmando con gli stessi i piani di gestione più idonei ai fini della valorizzazione del complesso.

La Regione, da parte propria, garantisce il raccordo con le altre aree protette regionali per la realizzazione di iniziative di sistema ed il reciproco scambio di

informazioni ed esperienze.

3. Per gli scopi e le finalità di cui sopra, l'Università può valersi di personale proprio o di personale esterno, incaricato ai sensi di legge, nonché attivare i procedimenti concertativi previsti dalla vigente legislazione, stipulare convenzioni, istituire o partecipare ad appositi organismi di consultazione e referenza. La Regione, ove richiesto, fornisce l'assistenza tecnica per la gestione operativa dell'Area Protetta.

## ARTICOLO 5

### **(Comitato di Coordinamento: composizione - funzionamento - attribuzioni)**

1. In relazione al perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al punto 1 dell'articolo 3, l'Università si avvale della collaborazione del Comitato di Coordinamento.
2. Il Comitato di Coordinamento è un organo collegiale, costituito unicamente da membri di diritto che rimangono, pertanto, in carica in ragione e per tutta la durata dell'ufficio ricoperto. Sono membri del Comitato:
  - il Rettore dell'Università, o un suo delegato, che lo presiede;
  - il Presidente della Provincia di Imperia, o un suo delegato;
  - il Sindaco del Comune di Ventimiglia, o un suo delegato;
  - il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, o un suo delegato;
  - il Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria, o un suo delegato;
  - il Direttore Generale dell'Azienda di Promozione Turistica "Riviera dei Fiori", o un suo delegato;
  - il Direttore dei Giardini Botanici Hanbury, o un suo delegato.

Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare prospiciente l'area protetta, il Comitato è integrato da un rappresentante della competente autorità statale e da due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino, nominati rispettivamente dalla Regione e dall'Università.

3. Il Comitato viene sempre convocato, in via ordinaria o straordinaria, dal suo Presidente. Il Comitato di Coordinamento si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per essere sentito sul Programma Pluriennale di cui *infra*. Il Comitato può essere inoltre convocato, in via straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei suoi membri di diritto.
4. Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascuno dei membri del Comitato dispone di un voto *pro capite*. Il Comitato delibera sempre a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato di Coordinamento svolge funzioni consultive e propositive sulle questioni inerenti l'area protetta, nonché funzioni di raccordo fra gli Enti e le Amministrazioni di cui è composto. In particolare il Comitato :

- a) deve essere sentito in merito agli atti fondamentali di gestione - ed in particolare su quelli riguardanti la programmazione di interventi ed attività - nonché su tutte le iniziative che l'Università riterrà opportuno sottoporli, ai fini dell'acquisizione del suo parere comunque ed in ogni caso non vincolante;
- b) formula tutte le proposte e i suggerimenti ritenuti necessari e/o opportuni per la miglior gestione e valorizzazione dei Giardini Botanici, per la loro promozione in ambito nazionale ed europeo, per il miglioramento dell'accessibilità dei visitatori.

## ARTICOLO 6

### *(Programma Pluriennale di attività ed interventi)*

1. Ferme restando le competenze sovraordinate del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sui Giardini Botanici Hanbury e sul Palazzo, l'Università adotta, nei termini, secondo le modalità e con i contenuti di cui all'articolo 4 (della legge regionale 31/2000, il Programma Pluriennale di attività ed interventi.
2. La Regione, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva ogni anno il Programma, individuando i contributi da erogare per la realizzazione degli interventi e per le spese correnti, nonché i criteri e le modalità di erogazione di tali contributi.

## ARTICOLO 7

### *(Gestione finanziaria - modalità)*

1. Costituiscono entrate da destinare al conseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali le seguenti poste:
  - le somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;
  - le somme stanziare dalla Provincia di Imperia e dal Comune di Ventimiglia nei relativi bilanci annuali relative a spese correnti e di investimento;
  - i contributi dell'Unione Europea, dello Stato ed i contributi straordinari della Regione;
  - i contributi degli Enti Pubblici, dei privati e le erogazioni liberali in denaro;
  - i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
  - i proventi derivanti da contratti o convenzioni;
  - i proventi derivanti dalle attività promozionali;
  - i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari.
2. I proventi derivanti dai biglietti di ingresso ai Giardini Botanici Hanbury non costituiscono entrata dell'Area Protetta e sono pertanto esclusi dall'oggetto della presente Convenzione; detti proventi, in quanto strettamente inerenti il bene demaniale concesso e già percepiti prima dell'emanazione della citata legge regionale 31/2000 nonché della sottoscrizione della presente Convenzione, sono già sottoposti a vincolo di destinazione per le spese e la

valorizzazione del compendio.


**ARTICOLO 8**  
**(Regolamento di Comportamento nell'Area Protetta )**

1. Per quanto riguarda le norme di comportamento, tutela e salvaguardia ambientale nonché l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle suddette norme, si fa rinvio a quanto previsto dal relativo emanando Regolamento, predisposto ed approvato dall'Università.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti



IL RETTORE  
DELL'UNIVERSITA'  
DEGLI STUDI DI GENOVA

Sandro Pontremoli

